

DECRETO del Dirigente n.170/2010

Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) - Secondo aggiornamento.

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e s. m.;

Visto il Decreto Ministeriale 09/11/2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE”;

Considerato che, come disposto dagli articoli 48, 49 e 50 del predetto decreto legislativo n. 214/05, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell’art. 2 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 536, si compone di un Servizio fitosanitario centrale con funzioni di indirizzo e coordinamento, operante presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e di Servizi fitosanitari regionali, che espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale;

Considerato che nella Regione Liguria il Servizio fitosanitario regionale è integrato nel Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari;

Considerato che l’articolo 6 – comma 2 - del citato decreto di lotta obbligatoria prevede che siano effettuati ogni anno accertamenti relativi alla presenza del punteruolo rosso dai Servizi fitosanitari regionali, nell’ambito del territorio di competenza;

Considerato che l’articolo 2 – comma 2 - del citato decreto di lotta obbligatoria prevede che in ciascun territorio regionale possono essere distinte le seguenti zone:

- b) “zona di insediamento”: area in cui la diffusione del punteruolo rosso è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie volte all’eliminazione del citato organismo nocivo;
- b) “zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell’organismo nocivo e se ne può ritenere tecnicamente possibile l’eradicazione;
- c) “zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 chilometri a partire dal confine della zona infestata;
- d) “zona delimitata”: area costituita dall’insieme della “zona infestata” e della “zona cuscinetto”.

Visto il precedente Decreto Dirigenziale n. 924 del 09/04/2008 con il quale il Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio sistemico predisposto dal Servizio stesso, ha determinato la seguente suddivisione del territorio regionale:

“zona infestata”: il territorio del Comune di Bordighera (IM);

“zona cuscinetto”: i territori dei Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio della cima, Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Sanremo, Dolceacqua e Perinaldo;

Visto il precedente Decreto Dirigenziale n. 3540 del 27/11/2008 con il quale il Servizio Fitosanitario Regionale, sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio sistemico predisposto dal Servizio stesso, ha determinato la seguente suddivisione del territorio regionale:

“zona infestata”: il territorio del Comune di Alassio (SV);

“zona cuscinetto”: i territori dei Comuni di Loano, Borghetto S.Spirito, Balestrino, Ceriale, Zuccarello, Castelbianco, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Garlenda, Casanova Lerrone, Ranzo, Borghetto d’Arroscia, Laigueglia, Andora, Stellanello, Testico, Cervo, Villafaraldi, S. Bartolomeo al Mare, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Marina, Diano Castello;

Considerato che, di recente, è stata rilevata la presenza del punteruolo rosso delle palme nei Comuni di Sanremo, nella provincia di Imperia, e di Albenga e Laigueglia, nella provincia di Savona;

Ritenuto, quindi, di dichiarare, sulla base della conoscenza sino ad oggi acquisita sulla presenza in Liguria del punteruolo rosso delle palme, “zona infestata” i territori dei Comuni di Sanremo (IM), Laigueglia (SV) ed Albenga (SV);

Ritenuto di dichiarare, ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale 09/11/2007 di lotta obbligatoria al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), “zona cuscinetto” i nuovi territori dei Comuni compresi nella fascia di 10 Km. dalle zone infestate e, nel particolare, dei Comuni di Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Triora, Molini di Triora, Carpasio, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellaro, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, Riva Ligure, Terzorio, S. Stefano al mare, Costarainera, Imperia, Pontedassio, Chiusanico, Cesio, Borghetto d’Arroscia, Aquila d’Arroscia, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Boissano, Bardineto, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Pietra L.;

Considerato che le cinque zone infestate sino ad oggi individuate nella Regione Liguria, ovvero i territori comunali di Bordighera (IM), Sanremo (IM), Laigueglia (SV), Alassio (SV) ed Albenga (SV), danno luogo alla determinazione di zone cuscinetto che, in parte, si sovrappongono tra loro;

Ritenuto di dare atto, così come rappresentato nell’allegato cartografico al presente decreto di cui costituisce parte integrante, del quadro generale della diffusione del punteruolo, evidenziando che nella regione Liguria sussistono:

- a) cinque “zone infestate” individuate nei territori dei Comuni di Bordighera (IM), Sanremo (IM), Laigueglia (SV), Alassio (SV) ed Albenga (SV);
- b) una “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle zone infestate rappresentate dai Comuni di Bordighera e Sanremo, nella provincia di Imperia, costituita dai Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio della cima, Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Dolceacqua, Perinaldo, Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Triora, Molini di Triora, Carpasio, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellaro, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, Riva Ligure, Terzorio, S. Stefano al mare, Costarainera;

- c) una seconda “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle zone infestate, rappresentate dai Comuni di Laigueglia, Alassio ed Albenga, a cavallo delle province di Imperia e Savona, costituita dai Comuni di Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Boissano, Bardineto, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Pietra L., Loano, Borghetto S.Spirito, Balestrino, Ceriale, Zuccarello, Castelbianco, Erli, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Garlenda, Casanova Lerrone, Ranzo, Andora, Stellanello, Testico, Cervo, Villafaraldi, S. Bartolomeo al Mare, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Marina, Diano Castello, Imperia, Pontedassio, Cesio, Borghetto d’Arroscia, Aquila d’Arroscia;

Ritenuto di dichiarare “zona indenne” la restante parte del territorio ligure;

Ritenuto specificare che le piante di palma sensibili, elencate all’art. 2 - comma 1b - del citato D. M. 09/11/07 di lotta obbligatoria al punteruolo, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l’emissione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso;

DECRETA

- di dichiarare, sulla base della conoscenza sino ad oggi acquisita sulla presenza in Liguria del punteruolo rosso delle palme, “zona infestata” i territori dei Comuni di Sanremo (IM), Laigueglia (SV) ed Albenga (SV);
- di dichiarare, ai sensi del D.M. Decreto Ministeriale 09/11/2007 di lotta obbligatoria al *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), “zona cuscinetto” i territori dei Comuni compresi nella fascia di 10 Km. dalle zone infestate e, nel particolare, dei Comuni di Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvitto, Baiardo, Ceriana, Triora, Molini di Triora, Carpasio, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellaro, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, Riva Ligure, Terzorio, S. Stefano al mare, Costarainera, Imperia, Pontedassio, Chiusanico, Cesio, Borghetto d’Arroscia, Aquila d’Arroscia, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Boissano, Bardineto, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Pietra L.;
- di dare atto, così come rappresentato nell’allegato cartografico al presente decreto di cui costituisce parte integrante, del quadro generale della diffusione del punteruolo, evidenziando che nella regione Liguria sussistono:
 - a) cinque “zone infestate” individuate nei territori dei Comuni di Bordighera (IM), Sanremo (IM), Laigueglia (SV), Alassio (SV) ed Albenga (SV);
 - b) una “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle zone infestate rappresentate dai Comuni di Bordighera e Sanremo, nella provincia di Imperia, costituita dai Comuni di Ventimiglia, Camporosso, San Biagio

della cima, Vallecrosia, Soldano, Vallebona, Seborga, Ospedaletti, Dolceacqua, Perinaldo, Airole, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castelvittorio, Baiardo, Ceriana, Triora, Molini di Triora, Carpasio, Prelà, Montalto L., Badalucco, Taggia, Castellaro, Pietrabruna, Dolcedo, Civezza, Pompeiana, Cipressa, Riva Ligure, Terzorio, S. Stefano al mare, Costarainera;

- c) una seconda “zona cuscinetto”, del raggio di 10 Km., intorno alle zone infestate, rappresentate dai Comuni di Laigueglia, Alassio ed Albenga, a cavallo delle province di Imperia e Savona, costituita dai Comuni di Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Toirano, Boissano, Bardineto, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Pietra L., Loano, Borghetto S.Spirito, Balestrino, Ceriale, Zuccarello, Castelbianco, Albenga, Cisano sul Neva, Arnasco, Vendone, Villanova d’Albenga, Ortovero, Onzo, Garlenda, Casanova Lerrone, Ranzo, Erli, Andora, Stellanello, Testico, Cervo, Villafaraldi, S. Bartolomeo al Mare, Diano S. Pietro, Diano Aretino, Chiusanico, Diano Marina, Diano Castello, Imperia, Pontedassio, Cesio, Borghetto d’Arroscia, Aquila d’Arroscia;
- di dichiarare “zona indenne” la restante parte del territorio ligure;
 - di specificare che le piante di palma sensibili, elencate all’art. 2 – comma 1b - del citato D. M. 09/11/07 di lotta obbligatoria al punteruolo, prodotte o importate in Italia possono essere movimentate nel territorio comunitario solo se accompagnate dal Passaporto delle piante CE, tenuto conto che l’emissione di tale documento è subordinata alla piena osservanza preventiva delle prescrizioni stabilite nel decreto stesso;
 - di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

APPLICAZIONE DEL DECRETO DI LOTTA OBBLIGATORIA AL PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA (*RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS*)
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2010



Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura
Protezione Civile e Turismo

Servizio coordinamento Ispettorati Agrari
Servizio Fitosanitario Regionale

Legenda

-  Comuni infestati
-  Comuni a rischio - zona cuscinetto 10 km
-  Comuni indenni

